

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 novembre 2025, n. 284

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "GRUMO 2", costituito da n. 18 aerogeneratori di potenza uninominale pari a 3,3 MWe e potenza complessiva prevista pari a 59,4 MWe, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA) località "Vulpo Tondo, Il Macchione, La Selvella", nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Toritto e Palo del Colle (BA).

Proponente: Grumo Appula Wind S.r.l., subentrata alla Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262 – Cod.Fisc. e P.IVA: 08744970727.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

- all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
 - con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
 - con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non

avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

RILEVATO CHE:

- La Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u. in data 13/10/2009 presentava presso l'odierno Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "GRUMO 2", costituito da n. 44 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 145,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA), nonché delle opere e infrastrutture connesse (cod. id. E/92/2009).
- Successivamente, in data 24/03/2011, la stessa società chiedeva al Servizio Ambiente della Provincia di Bari (ora Città Metropolitana di Bari) la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e avvio fase di screening di Valutazione di Incidenza per il medesimo progetto.
- Il Servizio Ambiente della Provincia di Bari con D.D. n. 298 del 18/04/2012 determinava di assoggettare a V.I.A. il progetto costituito da n. 44 aerogeneratori così come presentato.
- La società proponente in data 07/10/2015 presentava presso la medesima Autorità Ambientale competente istanza di V.I.A. per il progetto ridotto da n. 44 a n. 21 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3,3 MW.
- Tenuto conto che la Regione Puglia con D.G.R. 3029/2010, aveva recepito le nuove "Linee Guida Nazionali" di cui al D.lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, la società proponente, in riscontro alla comunicazione prot. n. 6261 del 25/11/2014 con la quale il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (ora Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) la invitava all'adeguamento del procedimento ai dettami della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010 entro 60 giorni, chiedeva la proroga con note in atti ai prott. nn. 613 del 15/02/2015 e 2589 del 10/06/2015, ciascuna pari a 120 giorni, per l'inoltro del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it al fine di poter concludere la fase di valutazione ambientale presso il Servizio Ambiente dell'odierna Città Metropolitana di Bari.
- La Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u. più di recente, con nota acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. n. 183499 del 15/04/2024, trasmetteva la domanda di Autorizzazione Unica generata al completamento della procedura di caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale www.sistema.puglia.it, secondo le previsioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010 (cod. id. AU: WIQ1QY0 – cod. domanda originale: E/92/2009), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "GRUMO 2", costituito da n. 18 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 59,4 MWe, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA), nonché delle opere e infrastrutture connesse, a seguito del rilascio del provvedimento n. 757 dell'11/02/2022 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico della Città Metropolitana di Bari aveva espresso *"parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla Società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l., con sede legale in Bari al Corso A. De Gasperi n.262, per la realizzazione di un parco eolico denominato "Grumo 2", da ubicarsi nel Comune di Grumo Appula costituito da n. 18 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 3,3 MW ... e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (codice pratica AU Regione Puglia: E/92/2009) [...]"*, con le prescrizioni ivi dettagliatamente riportate.
- La Sezione Transizione Energetica, in assenza di alcuna evidenza di un eventuale riscontro a dette richieste di proroga, né in senso assertivo, né di diniego, dovuta alla difficoltà riscontrata nel reperimento del fascicolo amministrativo fisico del procedimento di cui all'oggetto *illo tempore* prodotto, avendo tuttavia il proponente provveduto al caricamento del progetto sul portale telematico in adeguamento alle previsioni della sopravvenuta D.G.R. 3029/2010 (in atti al prot. n. 183499 del 15/04/2024), al fine di

dare impulso al procedimento provvedeva alla verifica formale della documentazione resa disponibile, in esito alla quale riferiva alcune anomalie formali e, con nota prot. n. 473818 del 01/10/2024, invitava la società a provvedere mediante trasmissione a mezzo pec della documentazione richiesta. Tra le citate anomalie veniva evidenziata l'incongruenza degli oneri di AU versati dal proponente in data 01/04/2024.

- La società proponente con nota in atti al prot. n. 513011 del 21/10/2024 trasmetteva riscontro a quanto richiesto. Per quanto attiene alla ricevuta degli oneri di AU versati, il proponente rappresentava che *“la richiesta di A.U è stata inoltrata in data 14/10/2009, vigente la DGR. n. 35/2007 che prevedeva l'importo degli oneri per procedura A.U. pari ad € 1.500,00. La modifica alla DGR 35/2007 relativa all'importo degli istruttori introdotta con la DGR 2259 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. non è applicabile alla procedura in oggetto in quanto l'istanza di AU è stata presentata in data antecedente alla decorrenza della medesima DGR 2259/2010 (istanze presentate entro 180 giorni precedenti l'adozione della medesima deliberazione)”*.
- La Sezione Transizione Energetica, a seguito della verifica della documentazione trasmessa ad integrazione dal proponente, con nota prot. n. 75700 del 12/02/2025 comunicava il formale avvio del procedimento e convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 10/03/2025 in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di che trattasi.
- Con la medesima nota la Sezione invitava il Servizio competente della Città Metropolitana di Bari *“... a voler chiarire se il provvedimento di cui alla D.D n. 757/2022 possa ritenersi assorbente del titolo in materia paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004 e NTA del PPTR, e quindi se possa trovare applicazione al caso in esame la previsione di cui all'art. 14 co.1 lett. c) L.R. 11/2001 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale””, nonché la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a voler fornire il proprio contributo sul medesimo aspetto. Inoltre questa Sezione, con stretto riguardo agli adempimenti in carico alla società proponente, con la medesima nota riferiva la necessità del completo allineamento della documentazione agli esiti della procedura di V.I.A., nonché la presenza di ulteriori carenze documentali, per cui invitava a provvedere entro 15 giorni prima della data di conferenza prevista.*
- La Società proponente con nota acquisita al prot. n. 98931 del 24/02/2025 comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione richiesta con nota prot. n. 75700 del 12/02/2025.
- Nel corso della CdS si prendeva atto, tra gli altri, dei seguenti contributi:
 - contributo di competenza della Città Metropolitana di Bari richiesto da questo Sezione secondo cui *“al momento dell'approvazione della DD 757/2022 era in vigore la L.R. n. 11 del 12/04/2001 e s.m.i. e trova applicazione l'art. 14 della LR stessa”* (rif. prot. 20140 del 10/03/2025 acquisita successivamente alla seduta al prot. n. 126378 del 11/03/2025);
 - nota prot. n. 123911 del 10/03/2025 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che in attesa delle determinazioni e chiarimenti della Città Metropolitana di Bari trasmetteva e confermava i pareri resi in Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura di V.I.A., riservandosi di integrarli ad esito dei chiarimenti della CMB;
 - nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-BA|10/03/2025|0003337-P con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari comunica l'incompatibilità del progetto alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i. (cfr. Art. 20 co.8 lett. c-quater) in relazione all'interferenza dell'impianto in esame con la fascia di rispetto dei beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 – Parte II e s.m.i.;

Il rappresentante del Comune di Palo del Colle, il cui territorio è inciso dalle opere di connessione, attesa la condivisione del tracciato del cavidotto in MT di collegamento alla SE 380/150 kV di Palo del Colle con la proposta progettuale in capo allo stesso proponente autorizzata dalla scrivente Sezione con D.D. A.U. n. 305 del 12/12/2024 (impianto eolico “Grumo 1”), confermava le medesime condizioni del

parere rilasciato nell'ambito di detto procedimento.

Per il Comune di Toritto, il rappresentante riferiva che non vi sono osservazioni in ordine a possibili interferenze della proposta progettuale con il territorio e si riservava di indicare eventuali prescrizioni in fase esecutiva sulle modalità di attraversamento delle infrastrutture viarie di competenza.

Inoltre, nel corso della seduta, si invitava il proponente a fornire delucidazione in merito alla mancata evidenza del versamento degli oneri di AU all'atto di presentazione dell'istanza. Sul punto il proponente riferiva che non avendo evidenza dell'avvenuto versamento degli oneri all'atto di presentazione dell'istanza originaria (14/10/2009) aveva provveduto in fase di caricamento del progetto sul portale telematico.

- Questa Sezione con nota prot. n. 174654 del 03/04/2025 (in sostituzione della precedente nota prot. n. 172361 del 02/04/2025) trasmetteva il verbale della suddetta seduta di Conferenza di Servizi, allegando ulteriori pareri/contributi pervenuti successivamente, che veniva aggiornata con l'invito rivolto alla società proponente a voler fornire riscontro in ordine a quanto rappresentato dagli Enti intervenuti.
- In seguito, la scrivente Sezione con nota prot. n. 192436 del 11/04/2025 convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 5/05/2025 sempre in modalità sincrona e da remoto. Con la medesima nota la Sezione evidenziava che *"in considerazione del carattere assorbente del provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 757/2022 anche ai fini paesaggistici, trova applicazione, nel presente procedimento, quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001 ("Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"), come rappresentato dall'Autorità Ambientale competente con nota prot. n. 20140 del 10/03/2025. Conseguentemente, devono ritenersi assorbiti i rilievi formulati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. MIC/MIC_SABAP-BA/10/03/2025/0003337-P, relativi alla qualificazione dell'area interessata dall'intervento ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i."*. Altresì, invitava il proponente a voler:
 - integrare gli oneri istruttori versati, adeguandoli a quanto previsto dai punti 2.2.q della DGR n. 3029/2010 e dal punto 4.3.16 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011, non risultando agli atti il versamento effettuato al momento della presentazione dell'istanza;
 - rinnovare formalmente l'impegno all'attuazione delle misure di compensazione, come concordate con le amministrazioni comunali di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle, in conformità al verbale di accordo sottoscritto in data 16/02/2024 relativo alle 3 proposte progettuali facenti capo al medesimo legale rappresentante (impianto eolico "Grumo 1", impianto eolico "Toritto" ed impianto eolico "Grumo 2"), segnatamente riferite al procedimento in oggetto, non essendo possibile in forma integrata con l'oggetto di altri procedimenti.

Infine, la Sezione invitava il Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari a trasmettere la documentazione progettuale depositata dal proponente in fase di presentazione dell'istanza di V.I.A. e oggetto di valutazione da parte della medesima Autorità Ambientale, al fine di chiarire il quadro prescrittivo richiamato nel provvedimento finale n. 757 dell'11/02/2022, recante parere favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, nonché di verificare la conformità di quanto assentito nell'ambito della V.I.A. rispetto a quanto oggetto del presente procedimento di A.U..

- La società proponente:
 - con nota in atti al prot. n. 202819 del 16/04/2025 inoltrava a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. richiesta di parere preventivo in merito all'attraversamento del cavidotto MT ancorato al ponte esistente in agro di Grumo Appula;
 - con nota in atti al prot. n. 204895 del 22/04/2025 trasmetteva al MASE osservazioni in merito alla procedura di V.I.A. della società BST S.r.l. (rif. ID_VIP/ID_MATTM: 13588);
 - con nota in atti al prot. n. 209847 del 22/04/2025 trasmetteva a SNAM le integrazioni circa l'attraversamento in interrato del cavidotto MT in corrispondenza del metanodotto di competenza

del suddetto Ente gestore, richieste con nota prot. n. 153 del 20/03/2025.

Inoltre, con nota in atti al prot. n. 227431 del 30/04/2025, comunicava a questa Sezione di aver provveduto al caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione richiesta con nota prot. 192436 dell'11/04/2025, tra cui:

- dichiarazione di non interferenza delle aree di progetto con immobili di proprietà regionale in riscontro alla nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 della Sezione regionale Demanio e Patrimonio;
- dichiarazione in merito alle interferenze delle opere di progetto con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio in riscontro alla nota prot. n. 13706 del 20/02/2025 di A.N.S.F.I.S.A.;
- dichiarazione di rinnovo dell'impegno a corrispondere le compensazioni ambientali per l'impianto "Grumo 2" come da verbale di concordamento sottoscritto con i Comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo Del Colle in data 16 febbraio 2024;
- dichiarazione attestante la conformità degli elaborati progettuali depositati al progetto VIA assentito con D.D. n. 757/2022 del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari.

Inoltre, con la medesima acquisita al prot. n. 227431 del 30/04/2025, il proponente forniva alcuni orientamenti giurisprudenziali relativi alla determinazione degli oneri istruttori dovuti, chiedendo alla Sezione di esaminarli al fine di determinarsi in merito.

- Nel corso della seconda seduta di Conferenza di Servizi, preso atto della documentazione resa disponibile a questa Sezione dalla Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 34123 del 23/04/2025, consistente nel progetto depositato dal proponente in fase di presentazione dell'istanza VIA, nonché nei pareri definitivi degli Enti intervenuti nel medesimo procedimento, questa Sezione, nel ribadire la necessità di chiarire il quadro prescrittivo richiamato nel provvedimento finale n. 757 dell'11/02/2022, con particolare riferimento alla prescrizione impartita dal Comitato tecnico V.I.A. nella seduta dell'08/06/2017 relativa alla limitazione del percorso del cavidotto entro gli 8 km come da par. B.1.2.5.1.2 delle Linee Guida del P.P.T.R., invitava il proponente a voler fornire una nota esplicativa con la quale dare evidenza degli interventi progettuali effettuati al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al provvedimento di V.I.A.. Interveniva, inoltre, il Comune di Toritto il cui rappresentante esprimeva la posizione favorevole all'intervento in esame.
- I lavori di conferenza venivano, pertanto, aggiornati per la necessità di completare gli approfondimenti giuridici relativi alla determinazione degli oneri istruttori dovuti in corso presso l'Ufficio, nonché di verificare la conformità del progetto oggetto del presente procedimento a quanto assentito nell'ambito della V.I.A.. Inoltre, la scrivente Sezione, preso atto della dichiarazione resa dal proponente di rinnovo dell'impegno a corrispondere le compensazioni ambientali per l'impianto "Grumo 2" come da verbale di concordamento sottoscritto con i Comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo Del Colle in data 16 febbraio 2024, ribadiva la necessità di acquisire un documento, condiviso con le amministrazioni comunali, segnatamente riferito al procedimento in oggetto e non in forma integrata con altri procedimenti, come già rappresentato con nota prot. n. 192436 dell'11/04/2025.
- La società proponente trasmetteva quanto di seguito riportato:
 - con nota in atti al prot. n. 269780 del 21/05/2025, una dichiarazione con cui vengono descritti gli interventi progettuali effettuati al fine di ottemperare alle prescrizioni espresse dal Comitato V.I.A., confluite nella D.D. n. 757 dell'11/02/2022 della CMB;
 - con nota in atti al prot. n. 278048 del 24/05/2025 il nullaosta ricevuto da ENAC rif. ENAC-APB-23/05/2025-0073050-P;
 - con nota in atti al prot. n. 306397/2025 del 09/06/2025 l'attestazione rilasciata dal Servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici rif. prot. n. 304831 del 06/06/2025 recante l'assenza di terreni gravati da uso civico;
 - con nota in atti al prot. n. 306410 del 09/06/2025 riscontro alla richiesta avanzata dall'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise (rif. prot. n. 29138 del 19/02/2025 e prot. n. 101855 del 26/05/2025) con evidenza dell'avvenuta trasmissione a mezzo pec al suddetto Ente della

dichiarazione asseverata per la linea MT prevista in progetto completa dei relativi elaborati tecnici (in atti al prot. n. 123141 dell'08/03/2025) e dichiarazione asseverata per la rete AT 150 kV prevista in progetto completa dei relativi elaborati tecnici (in atti al prot. n. 123142 dell'08/03/2025).

- Questa Sezione con nota prot. n. 319049 del 13/06/2025 trasmetteva il verbale della seduta CdS del 05/05/2025.
- In seguito la società proponente, alla luce di quanto emerso nel corso della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, trasmetteva:
 - con nota in atti al prot. n. 0350881 del 25/06/2025, evidenza dell'avvenuto pagamento, effettuato a mezzo pagoPA, degli oneri istruttori dovuti, ex art. 5, comma 7, della L.R. n. 25/2012, al netto di quanto già in precedenza versato, in adesione alla richiesta regionale di cui alla nota prot. n. 473818 del 01/10/2024, di seguito reiterata con nota prot. n. 192436 dell'11/04/2025;
 - una nota indirizzata anche ai comuni interessati, in atti al prot. n. 0366179 del 01/07/2025, con cui dichiara che "Le misure compensative definite nel verbale del 16/02/2024 sono applicabili ad ogni singolo progetto, indipendentemente dallo stato di avanzamento della fase di realizzazione ovvero dalle condizioni in esercizio degli altri due progetti; Corrisponderà ai Comuni interessati dal progetto denominato "Grumo 2", quindi ai Comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle, le misure compensative stabilite nel verbale del 16/02/2024, indipendentemente dallo stato di avanzamento della fase di realizzazione ovvero dalle condizioni in esercizio degli impianti denominati "Grumo", e "Toritto".
- Questa Sezione con nota prot. n. 389118 del 10/07/2025, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, ivi comprese le prescrizioni riferite dagli Enti nel corso del procedimento, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ivi inclusa l'attuazione delle misure di compensazione per come riferite e riportate in atti del procedimento, comunicava la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole, rinviando la formalizzazione della conclusione del procedimento successivamente al decorrere del termine previsto per la procedura necessaria all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e art. 10 L. R. n. 3 del 22/02/2005. Con la medesima nota la Città Metropolitana di Bari era invitata a trasmettere eventuali osservazioni e/o precisazioni in merito a quanto dichiarato dal proponente con nota in atti al prot. n. 269780 del 21/05/2025 in ordine alla conformità del progetto in esame al quadro prescrittivo di cui alla D.D. n. 757 dell'11/02/2022 recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole.
- La società proponente con nota in atti al prot. n. 479607 del 05/09/2025 comunicava a tutti gli Enti interessati che *"con contratto del 03/09/2025, in corso di registrazione, la Società Energia Rinnovabile Italia S.r.l. a socio unico ha ceduto la titolarità del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 59,40 mw, costituito da n. 18 aerogeneratori ciascuno della potenza di 3,3 mw, localizzato in agro del Comune di Grumo Appula (BA), oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 – codice pratica WIQ1QY0 – E/2009/92– presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia alla Società Grumo Appula Wind S.r.l. a socio unico con sede in Bari cap. 70125 al Corso Alcide De Gasperi n. 262 (c.f. e p.i. 08744970727), socio e legale rappresentante Ing. Filippo Pavone"*.
- In seguito la Grumo Appula Wind S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744970727, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA BA-647178, nella persona dell'Amministratore Unico Filippo Pavone, con nota in atti al prot. n. 508691 del 19/09/2025, trasmetteva l'accordo intervenuto tra Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u. e l'attuale subentrante Grumo Appula Wind S.r.l., sottoscritto da tutte le parti in data 03/09/2025 – atto con il quale è stato concesso dalla stessa Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u. il subentro nella titolarità del procedimento di Autorizzazione Unica di cui al codice pratica WIQ1QY0– E/92/2009 della Grumo Appula Wind S.r.l. – e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data 16/09/2025 al Nr. 3065. Trasmetteva altresì:

- dichiarazione di conformità all'originale del contratto innanzi citato, sottoscritta in data 18/09/2025 dal rappresentante legale della Società Grumo Wind S.r.l.;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 35/2007;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 3029/2010;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 35/2007;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 3029/2010.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., con nota prot. n. 548303 del 08/10/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.
 - La Grumo Appula Wind S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 580552 del 17/10/2024 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico in data 17/10/2025.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico**, D.D. n. 757 dell'11/02/2022 avente ad oggetto *"D.lgs. n.152/06 art. 23. procedura valutazione di impatto ambientale via per la realizzazione di un parco eolico, denominato "grumo 2", da ubicarsi nel comune di Grumo Appula costituito da n.18 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 3,3 mw e la potenza complessiva di 69,3 mw e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (codice pratica AU regione puglia: E/92/2009). proponente: società Eri Energia Rinnovabile Italia s.r.l.."*:

"[...] DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dal Comitato Tecnico Provinciale VIA e dagli Enti intervenuti nel procedimento:

1) di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla Società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l., con sede legale in Bari al Corso A. De Gasperi n.262, per la realizzazione di un parco eolico denominato "Grumo 2", da ubicarsi nel Comune di Grumo Appula costituito da n.18 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 3,3 MW [...] e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (codice pratica AU Regione Puglia: E/92/2009), secondo le posizioni di seguito indicate:

WTG	COORDINATE		Quota s.l.m.	Foglio mappa	Particella
Nr.	E	N	(m)	n.	n.
G18	642.271	4.532.567	344	59	96
G22	642.563	4.533.269	348	53	48-49
G23	642.781	4.533.628	334	53	44-51
G24	642.376	4.534.022	329	45	118
G25	643.162	4.534.222	306	46	47
G26	643.920	4.533.311	322	60	121
G27	644.172	4.533.926	310	47	146
G28	644.400	4.534.980	298	37	85-86
G29	643.194	4.535.094	294	44	34-46

G30	641.988	4.536.043	311	26	263
G31	640.632	4.535.712	359	32	136
G35	643.637	4.531.403	333	65	47
G38	645.102	4.535.324	277	38	499
G45	644.087	4.531.099	335	66	172
G46	644.622	4.530.878	333	66	146
G47	641.540	4.532.595	345	59	85
G48	642.189	4.535.091	313	34	188
G50	641.154	4.535.699	341	33	147-72-114
La sottostazione elettrica sarà ubicata nel Comune di Palo del Colle al fg. 2 p.lle 73-74					
La stazione elettrica di smistamento sarà ubicata nel Comune di Grumo Appula al fg. 44 p.lla 46					

Individuazione territoriale: l'area su cui ricade l'impianto si estende a cavallo della strada provinciale S.P. 97 "Mellitto-Cassano", tra la località "Macchione" e la località "Cinque Strade" Area vasta (calcolata come inviluppo dei cerchi di raggio mt.250 e centro in corrispondenza degli aerogeneratori): c.a. 700 ha; Dati catastali: l'area di intervento è catastalmente individuata dai Fogli nn. nn. 26, 32, 33, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 53, 59, 60, 65, 66.

Altitudine: da 270 mt. a 390 mt. s.l.m.

Ogni aerogeneratore Vestas V-112 dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- *potenza nominale massima [MW]: 3,3;*
- *diametro massimo del rotore [mt]: 112;*
- *altezza massima al mozzo s.l.t. [mt]: 120.*

2) la Società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l. per effetto di quanto sub 1), è obbligata al rispetto delle condizioni, prescrizioni, modalità e limiti riportati nei pareri espressi dagli Enti intervenuti nel procedimento e già trasmessi unitamente ai verbali di CDS richiamati in narrativa nonché di quanto di seguito indicato:

a) che venga avvicinata la cabina di smistamento all'impianto e venga posizionata nelle immediate vicinanze di un aerogeneratore baricentrico l'intervento (preferibilmente nella piazzola dell'aerogeneratore G29) in maniera tale da contenere l'uso del suolo, limitare il percorso del cavidotto entro gli 8 km come previsto nel paragrafo B1.2.5.1.2 delle Linee Guida del PPTR, eliminare l'attraversamento della SS 96;

b) che vengano ridotti sostanzialmente gli slarghi stradali in corrispondenza degli incroci mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto delle pale eoliche di tipo eccezione a passo variabile con possibilità di verticalizzazione della pala;

c) che venga ridotto il numero delle pale sia per contenere gli impatti del flusso perturbato dell'avifauna, sia nel rispetto delle prescrizioni riportate nei paragrafi B1.2.5.1.1 (distanza tra le pale) e B1.2.5.1.4 (best practies) delle Linee Guida del PPTR.;

d) Per quanto attiene alla distanza degli aerogeneratori dalle strade intercomunali, ed in particolare da quelle asfaltate, il distanziamento assicurato dovrà essere di 120 metri dalle strade intercomunali asfaltate, con una distanza di ricaduta del baricentro della pala in caso di rottura a circa 117 metri, a fronte di una altezza complessiva dell'aerogeneratore di 175 metri (Mozzo + pala) ed una lunghezza della pala singola di 56,4 metri;

3) di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;

4) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in

dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
5) *di far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;*

6) *di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;*

7) *di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente; [...]"*

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 3337 del 10/03/2025:

"[...] trasmette il presente contributo istruttorio, costituito dal proprio parere già espresso nell'ambito della procedura di VIA ai sensi del Dlgs 152/06, il cui Ente precedente era la Città Metropolitana di Bari, reso con n. prot. 8737 del 09/11/2020 (Allegato01), nel quale esprimeva motivato parere contrario all'intervento; inoltre, riporta precisazioni in ordine al mutato quadro normativo generale in materia di FER.

Nel ribadire la posizione già espressa da questo Ufficio, si ritiene necessario segnalare che, nel frattempo, è mutato il quadro normativo: alla luce della più recente novella della L. 199/2021 operata dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023, [...] questa Soprintendenza specifica quanto segue.

Interferenze tra impianto e fascia di rispetto di Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

a) *Percorso armentizio del "Regio Tratturo Barletta-Grumo" e del "tratturello Grumo-Santeramo", bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 22 dicembre 1983.*

b) *Bene Paesaggistico – "Immobili di notevole interesse pubblico", bene paesaggistico ex art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 (Scheda PAE 116). [...]*

In caso di esito positivo del procedimento e di realizzazione delle opere in progetto, ai fini della tutela archeologica, e dato il potenziale rischio archeologico sull'area di intervento, si richiede che per gli interventi di scavo e movimento terra siano realizzati saggi archeologici preventivi (da definirsi a seguito di sopralluoghi congiunti) e/o sia assicurata, a carico della Committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza.

Si fa presente che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che potrebbe richiedere l'esecuzione, a carico della Committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrebbe avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica dovrà redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed eventualmente grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza dovrà essere a carico della Committenza. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa potrà essere fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini."

In merito ai rilievi mossi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari il Responsabile del Procedimento AU, in seno alla Conferenza di Servizi del

05/05/2025, riferiva che *“in considerazione del carattere assorbente del provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 757/2022 anche ai fini paesaggistici, trova applicazione, nel presente procedimento, quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001 (“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”), come rappresentato dall’Autorità Ambientale competente con nota prot. n. 20140 del 10/03/2025. Conseguentemente, devono ritenersi assorbiti i rilievi formulati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. MIC/MIC_SABAP-BA/10/03/2025/0003337-P, relativi alla qualificazione dell’area interessata dall’intervento ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.”* (cfr. prot. n. 192436/2025 del 11/04/2025).

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota prot. n. 29138 del 19/02/2025:

“[...] a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:

- *una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;*
- *copia dell’atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica) La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.*

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.”

Si fa presente che il proponente con nota in atti al prot. n. 306410 del 09/06/2025 in riscontro alla richiesta avanzata dall’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise di cui sopra, reiterata con nota prot. n. 101855 del 26/05/2025), trasmetteva evidenza dell’avvenuta trasmissione a mezzo pec al suddetto Ente della dichiarazione asseverata per la linea MT prevista in progetto (in atti al prot. n. 123141 dell’08/03/2025) e dichiarazione asseverata per la rete AT 150 kV prevista in progetto (in atti al prot. n. 123142 dell’08/03/2025), entrambe complete dei relativi elaborati tecnici e atto di sottomissione.

- **Ministero della Difesa – Marina Militare, COMANDO MARITTIMO SUD**, nota prot. n. 6549 del 17/02/2025:

[...] si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del summenzionato impianto e delle relative opere connesse come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it.”

- **Ministero della Difesa – COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”**, nota prot. n. 10057 del 10/04/2025:

“1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- *ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;*
- *TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone*

soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il NULLA CONTRO per l’esecuzione dell’opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: Bonifica bellica sistematica terrestre.

3. Il presente "nulla osta" ha una validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare questa A.D. per l'eventuale emissione di una proroga di validità. Il documento è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 e n. 66, della Legge 24 novembre 2000, n. 340."

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 4194 del 04/03/2025:

"[...] si comunica che dalla consultazione della documentazione reperibile sul portale www.sistema.puglia.it non risultano cespiti appartenenti ai beni patrimoniali e/o demaniali gestiti da questa Agenzia interessati dall'intervento indicato in oggetto.

Tanto premesso, si comunica che per le aree ricadenti nell'ambito del procedimento in argomento non è dovuta alcuna valutazione, osservazione e/o parere da parte di questo Ufficio."

- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale Sud**, nota prot. 13706 del 20/02/2025 con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato, precisando che *"[...] risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.*

In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»") l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante.

Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- *tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore*

ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;

- *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia.”*

Si fa presente che la società con nota depositata sul portale Sistema Puglia, in atti al prot. n. 227431 del 30/04/2025, dichiarava:

“a. che non ci sono interferenze con la rete ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) come attestato dalla medesima società con nota prot. 6142 CDS 2025 - 042 RN del 13/03/2025;

b. che il cavidotto interrato MT di connessione dell’impianto eolico alla RTN attraversa la ferrovia delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL) in corrispondenza del foglio n. 30 del Comune di Grumo Appula (già previsto nel progetto “GRUMO 1”). È stato richiesto nulla osta preventivo alla società Ferrovie Appulo Lucane con nota del 16 aprile 2025.

c. che il cavidotto interrato MT di connessione dell’impianto eolico alla RTN attraversa la SS96 in corrispondenza del foglio 45 del Comune di Toritto (già previsto nel progetto “GRUMO 1”). Con nota prot. 0206478 del 07/03/2025 la Società ANAS S.p.A. ha espresso il proprio nulla osta.”

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota prot. n. 123911 del 10/03/2025:

“Con riferimento alla procedura in oggetto, si riscontra la nota prot. n. 75700 del 12/02/2025, con cui codesta Sezione ha avviato il procedimento di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed indetto Conferenza di Servizi per il giorno 10 marzo 2025 per l’acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni. È stato inoltre chiesto al Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico della Città Metropolitana di Bari di chiarire se il provvedimento di cui alla D.D n. 757/2022 possa ritenersi assorbente del titolo in materia paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e NTA del PPTR, e quindi se possa trovare applicazione, al caso in esame, la previsione di cui all’art. 14 co.1 lett. c) L.R. 11/2001 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”. A questa Sezione è stato chiesto di “[...] voler fornire il proprio contributo sul medesimo aspetto su citato, oggetto di richiesta di chiarimento alla Città Metropolitana.”

In attesa delle determinazioni e chiarimenti che la Città Metropolitana di Bari vorrà fornire, quale Ente competente al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale VIA, si trasmettono i pareri resi in Conferenza di Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari, qui confermati, riservandosi di integrare i suddetti pareri ad esito dei chiarimenti che la Città Metropolitana di Bari vorrà fornire.

Si rappresenta inoltre che l’impianto eolico è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 delle D.Lgs n. 42/2004 e 90 delle NTA del PPTR, pertanto pari richieste devono essere rivolte alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana Di Bari.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 127794 del 11/03/2025:

“[...] Dall’esame della documentazione tecnica di progetto disponibile sul portale web di Sistema Puglia e, in particolare, dell’elaborato intitolato “Piano Particellare di Esproprio” (codice 05/A) e dell’elaborato dal titolo “Relazione idrologica” (codice 15/A), si deduce che gli interventi proposti non prevedranno occupazioni, attraversamenti e usi di aree del demanio idrico. Pertanto, non sussistono specifiche competenze dello scrivente Servizio”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione/ Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio**, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021:

“[...] Al fine di agevolare i procedimenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale numero 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento li beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it. Considerato che la società con nota depositata sul portale Sistema Puglia, in atti al prot. n. 227431 del 30/04/2025, dichiarava che “che le aree di progetto non interferiscono con immobili di proprietà regionale”, si ritiene assolto l'obbligo in capo al proponente.

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 173875 del 02/04/2025:

“[...] per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021 (che ad ogni buon fine si allega alla presente).

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.”

A tal riguardo si rappresenta che il proponente:

- con nota in atti al prot. n. 249215 del 12/05/2025 comunicava che: *“[...] I Comuni di Toritto (BA) e Palo del Colle (BA) non sono gravati da vincoli di uso civico, essendo inclusi nell'elenco dei Comuni non gravati reperibile sul sito web della Regione Puglia reperibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni>; Il Comune di Grumo Appula (BA) è gravato da vincoli di uso civico, essendo incluso nell'elenco dei Comuni gravati reperibile sul sito web della Regione Puglia reperibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni> [...]”* e chiedeva al Servizio regionale competente *“di conoscere se i terreni del Comune di Grumo Appula (BA) interessati dal progetto dell'impianto eolico “Grumo 2” sono gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni”;*
- con successiva nota in atti al prot. n. 306397 del 09/06/2025 trasmetteva l'attestazione rif. prot. n. 304831 del 06/06/2025 con la quale Servizio regionale riferiva che:

“Con riferimento alla richiesta di attestazione in oggetto (relativa al procedimento già in corso di Autorizzazione Unica), acquisita al prot. n. 251036 del 13.05.2025, e successiva integrazione acquisita al prot. n. 251102 del 13.05.2025, relativa alle p.lle catastali di seguito riportate:

Comune	Fg.	Particelle
	59	96, 150, 151, 95, 51, 85, 84, 24, 68, 35, 109, 110, 86, 87
	60	101, 50, 121, 122, 21, 124, 8, 17
	47	146, 93, 152, 75, 118, 77, 143, 26, 54, 74
	46	47, 253, 196, 9
	38	499, 387, 501
	53	48, 49, 83, 51, 44, 69

Grumo Appula (BA)	66	146, 148, 70, 71, 144, 188, 149, 81, 172, 25
	65	96, 47, 41, 48, 46, 40, 52, 39, 45, 1, 124
	45	118, 194, 140, 81, 83, 3
	44	46, 116, 45, 34, 44, 33, 32, 104, 47, 123, 117, 112, 16, 4, 5, 6
	35	54, 55, 56, 104, 106, 41,
	34	188, 200, 248, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 187, 189, 127
	43	9, 128, 17
	37	20, 86, 85, 96, 95, 93
	26	278, 226, 177, 121, 116, 114, 263, 246, 117, 242
	32	229, 37, 39, 192, 136, 43, 45, 96
	33	116, 73, 72, 114, 138, 147, 140, 269

A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Grumo Appula (BA) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V..”

- **Comune di Palo del Colle (BA)**, nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 10/03/2025 (rif. verbale prot. n. 174654 del 03/04/2025) conferma le medesime condizioni del parere rilasciato con modulo parere prot. n. 98575 del 23/02/2024 nell'ambito del procedimento relativo alla proposta progettuale in capo allo stesso proponente, autorizzata dalla scrivente Sezione con D.D. A.U. n. 305 del 12/12/2024:

“Visti i pareri espressi dagli enti sovraordinati, esprime parere favorevole per quanto di competenza a condizione che si provveda a presentare all’Ente idonea documentazione in tutto simile a quanto previsto dall’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i., in maniera esemplificativa e non esaustiva trattasi del deposito dei calcoli strutturali, versamento diritti di segreteria, contributo di costruzione ecc..

Si prescrive che vi sia il ripristino della sede stradale per tutta la sua larghezza, con nuovo tappetino, ripristino segnaletica orizzontale esistente per tutta la viabilità comunale interessata dall’ intervento. Tali interventi sono richiesti a prescindere dall’attuale situazione del fondo stradale.

Si rappresenta, inoltre, che si dovrà provvedere alla sottoscrizione di convenzione, così come risulta da verbale informale agli atti con il comune di Toritto, Grumo e società ER Italia, prima del definitivo parere favorevole.

Si resta in attesa di aggiornamenti cartografici e render per visualizzare la canalina che attraversa il ponte.”

- **Arpa Puglia - DAP Bari**, nota prot. n. 14291 del 10/03/2025:

“Come indicato nella nota della Regione Puglia si citata, si prende atto che “con nota acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. n. 183499 del 15/04/2024, a seguito del rilascio del provvedimento n. 757 dell’11/02/2022 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico della Città Metropolitana di Bari ha espresso “parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla Società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l., con sede legale in Bari al Corso A. De Gasperi n.262, per la realizzazione di un parco eolico denominato “Grumo 2”, da ubicarsi nel Comune di Grumo Appula costituito da n. 18

aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 3,3 MW... e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (codice pratica AU Regione Puglia: E/92/2009) [...]", il proponente ha trasmesso la domanda di Autorizzazione Unica generata al completamento della procedura di caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale www.sistema.puglia.it, secondo le previsioni della sopravvenuta D.G.R. π. 3029/2010 (cod. id. AU: WIQ1QYO-cod. domanda originale: E/92/2009), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "GRUMO 2", nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Pertanto, secondo la disposizione della Direzione Scientifica di questa Agenzia (nota prot. n.66800 del 11/09/2024), "essendo concluso il procedimento di compatibilità ambientale e non ravvisando ulteriori profili di competenza da parte di ARPA Puglia, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica".

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**, nota prot. n. 36738 del 20/11/2025 (acquisito a procedimento concluso):

"[...] si comunica, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento proposto a condizione che, per le eventuali interferenze con il suddetto impianto, il soggetto proponente, preliminarmente all'esecuzione delle opere, acquisisca l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Per l'autorizzazione di cui innanzi, il cui rilascio è in capo a questo Ente, codesta Società sarà tenuta ad accettare le condizioni e le prescrizioni che saranno riportate in apposito disciplinare. Il nulla osta all'esecuzione sarà oggetto a canone annuo e versamento di oneri istruttori".

- **ENAC**, nota prot. n. ENAC-APB-23/05/2025-0073050-P:

"Visti gli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione secondo cui la costituzione di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è autorizzata dall'ENAC;

acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con foglio a rif. C), secondo cui:

- nessuna implicazione per quanto riguarda gli aeroporti di competenza di ENAV S.p.A.

L'impianto in argomento, di altezza uguale/superiore a 100 m AGL, è soggetto a pubblicazione in AIP Italia come Ostacolo alla Navigazione Aerea in Rotta;

- nessuna implicazione sulle procedure di volo strumentali dell'aeroporto Bari/Palese;
- nessuna implicazione per quanto riguarda i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di competenza di ENAV S.p.A.,

considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che l'intervento in oggetto pur dovendo essere trattato come un ostacolo alla navigazione aerea in quanto presenta un'altezza superiore a 100 m dal suolo e pur rappresentando un ostacolo atipico è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG-25/02/2010-0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici), non influisce negativamente:

- sulla regolarità delle operazioni per quanto acquisito dal parere ENAV 0047520/25;
- sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni);

si autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1. la struttura sia dotata di segnaletica:

- cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q851 (Regulation (EU) No 139/2014);
- luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q851 (Regulation (EU) No 139/2014).

La prescritta segnaletica dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi ostacolo alla navigazione ovvero al superamento dell'altezza di 100 m dal suolo oppure 45 m sull'acqua;

2. siano comunicati, ai sensi del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati:

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima alla sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

3. sia comunicata, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni al Comune di Grumo Appula (BA) l'attivazione della segnaletica luminosa.

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate. Resta inteso che:

- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione;
- Il Comune di Grumo Appula (BA) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.

La presente autorizzazione rappresenta atto univocamente riferito/riferibile all'impianto sottoposto a valutazione da parte di codesta Società; risulta pertanto non autorizzato ogni altro mezzo e/o attrezzatura e/o ogni qualunque altra struttura temporanea o permanente necessaria alla installazione dell'oggetto dell'intervento. Per tali mezzi/attrezzature/strutture che dovessero necessitarsi per la installazione dovrà difatti essere prodotta e trasmessa un'ulteriore e separata istanza di valutazione secondo le modalità previste dalla vigente procedura.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni qualora non revocata in regime di autotutela ai sensi della L. 241/90."

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'Ente.

- **ANAS S.p.A.**, nota prot. n. 206478 del 07/03/2025:

"[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.”

Si fa presente che il proponente, attesa la condivisione del tracciato del cavidotto in MT di collegamento alla SE 380/150 kV di Palo del Colle con la proposta progettuale in capo allo stesso proponente autorizzata dalla scrivente Sezione con D.D. A.U. n. 305 del 12/12/2024 (impianto eolico “Grumo 1”), rendeva disponibile sul portale Sistema Puglia il parere reso da ANAS S.p.A. nell’ambito di detto procedimento, rif. prot. n. 20960 del 17/06/2011:

“[...] sulla base dell’esame degli elaborati grafici trasmessi e a seguito di sopralluogo effettuato, l’Area Tecnica Esercizio dello scrivente Compartimento ha espresso parere tecnico favorevole di massima alla posa del sottoservizio richiesto lungo la S.S. 96, da allocare in conformità a quanto previsto nelle tavole presentate An. 00, An. 01, An. 02 e An. 03.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all’esecuzione dei lavori che potrà essere rilasciata solo dopo l’esito della Conferenza dei Servizi e la presentazione da parte di codesta Società di apposita istanza per la realizzazione del cavidotto, propedeutica al perfezionamento del disciplinare che regolerà le attività da eseguirsi e al successivo rilascio da parte della scrivente Società del necessario atto concessorio.”

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2025\0001407:

“Dall’esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web di Sistema Puglia, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”

Si fa presente che il proponente con nota in atti al prot. n. 202819 del 16/04/2025 inoltrava alla Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. la richiesta di parere preventivo sull’attraversamento del cavidotto MT ancorato al ponte esistente in agro di Grumo Appula (BA), la quale non ha notiziato la scrivente Sezione delle determinazioni di propria competenza. A ogni buon conto, è opportuno evidenziare che la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. aveva già espresso parere favorevole in merito alla medesima interferenza della proposta progettuale in capo allo stesso proponente autorizzata dalla scrivente Sezione con D.D. A.U. n. 305 del 12/12/2024 (impianto eolico “Grumo 1”) con la quale l’intervento in argomento condivide il tracciato del cavidotto in MT di collegamento alla SE 380/150 kV di Palo del Colle (rif. nota prot. 1201 del 07/02/2011 resa disponibile sul portale Sistema Puglia dal proponente): *“Facendo seguito al sopralluogo avvenuto in data 31/01/2011, con il Sig. Mennoni Michele, si comunica, che in riferimento alla Vs pratica del 06/12/2010, la scrivente esprime il proprio nulla - osta di massima alla realizzazione dell’impianto suddetto. L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, è subordinata ad apposita richiesta nei modi d’uso, unitamente alla presentazione del progetto esecutivo dell’attraversamento inferiore da realizzarsi al Km 29+834,70 della linea ferroviaria Bari - Matera.”*

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. DISOR/MT/INT. 1611/DIL/PROT. N. 153 EAM97074 del 20/03/2025:

“[...] Vi comunichiamo che il tracciato da Voi indicato nella tavola “Inquadramento Generale” interferisce con i nostri metanodotti in esercizio.

A tal fine, è necessaria la trasmissione presso la ns. sede dei progetti di dettaglio comprensivi di sezioni e modalità di percorrenza dell’opera rispetto alla posizione della condotta rilevata a seguito sopralluogo congiunto da programmare con gli uffici del Centro di Matera (tel. 0835-262812) per il picchettamento dei gasdotti.

Nello specifico dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

- *Progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), in duplice copia, con evidenziata la posizione degli assetti di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato;*
- *descrizione dell’opera in progetto;*
- *estratto mappa;*

- rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;
- sezioni di dettaglio per gli eventuali servizi che attraversamento i nostri metanodotti;
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente. Successivamente alla trasmissione della relativa documentazione, alla luce del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepita dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) seguirà ns Comunicazione definitiva per il superamento dell'interferenza con i metanodotti in esercizio ivi presenti. Si resta in attesa di Vostro riscontro al fine di poter svolgere le verifiche necessarie."

A tal riguardo si rappresenta che il proponente con nota in atti al prot. n. 209847 del 22/04/2025 trasmetteva a SNAM le integrazioni richieste con la succitata nota. Tuttavia, il gestore di rete non ha notiziato la scrivente Sezione delle determinazioni di propria competenza. A ogni buon conto, è opportuno evidenziare che SNAM aveva già espresso parere favorevole in merito alla medesima interferenza della proposta progettuale in capo allo stesso proponente autorizzata dalla scrivente Sezione con D.D. A.U. n. 305 del 12/12/2024 (impianto eolico "Grumo 1") con la quale l'intervento in argomento condivide il tracciato del cavidotto in MT di collegamento alla SE 380/150 kV di Palo del Colle (rif. nota prot. 72 del 23/01/2023 resa disponibile sul portale Sistema Puglia dal proponente):

"Metanodotto 45130 Ferrandina - Bari DN250 (10") Nulla Osta: Con riferimento al procedimento in oggetto [...], alla nostra precedente nota C.BA/MIN/074/fm del 08.03.2011 e preso atto della dichiarazione "conferma di progetto" rilasciata dalla ditta proponente ER ITALIA srl in data 18.01.2023 che si allega alla presente, verificati gli elaborati grafici riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue. L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto). Atteso quanto sopra, limitatamente all'attraversamento della linea elettrica MT con cavo in corrugato, concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto depositato presso il portale informatico della Regione Puglia e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- L'inizio dei lavori nei tratti interferenti con la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio (tel. 0835262812), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto; Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto Ferrandina - Bari DN250 (10") purché, nel punto di interferenza, sia rispettata la distanza misurata in senso verticale non inferiore metri 1,50 (unovirgolacinquanta)*

distanza misurata in senso verticale fra l'estradosso inferiore del metanodotto e l'estradosso superiore del tubo guaina del cavidotto contenenti i cavi MT 30 Kv.

- c. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;*
- d. qualora in corso di esecuzione dei lavori non siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate ma a spese della ER Italia srl ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;*
- e. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa la ER Italia srl dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;*
- f. La ER Italia srl - si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*
- g. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.*

Resta inteso che la fascia di sicurezza del nostro metanodotto è pari a metri 15,00 per parte dall'asse della condotta del Met. Ferrandina - Bari DN250 (10") dovrà essere lasciata nello stato in cui si trova, non potrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta. Altresì, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra espone o la realizzazione delle opere descritte in oggetto avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto visionato, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte della Ditta ER ITALIA srl - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere. In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere da parte della ditta ER ITALIA srl. Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Matera tel. 0835 262812 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori da parte della Ditta ER ITALIA srl; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione con nota prot. n. 399144 del 15/07/2025 invitava il Servizio regionale Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota prot. n. 411885 del 18/07/2025 in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi agli *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- Questa Sezione con nota prot. n. 435349 del 31/07/2025 provvedeva a trasmettere la *"Comunicazione*

di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare all'Ufficio il giorno di avvenuta pubblicazione. Mette conto, altresì, segnalare che, a mezzo della medesima missiva, i comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle erano invitati a pubblicare il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) sul proprio Albo Pretorio per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001, con l'invito all'invio della relata di pubblicazione alla scadenza dei termini previsti.

- Il proponente con nota pec acquisita al prot. n. 462177 del 26/08/2025 trasmetteva evidenza delle pubblicazioni sui giornali (Il Messaggero dell'08/08/2025; Quotidiano di Puglia dell'08/08/2025), nonché all'Albo Pretorio dei comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle.
- Il Comune di Toritto con nota prot. n. 13578 del 16/09/2025, in atti al prot. n. 500471 in pari data, trasmetteva la relata di pubblicazione dell'avviso predetto con numero di pubblicazione 891 a decorrere dal 31/07/2025 al 01/09/2025.
- Il Comune di Palo del Colle trasmetteva, con nota 17990 del 16/09/2025, in atti al prot. n. 500472 in pari data, la relata di pubblicazione dell'avviso predetto con numero di pubblicazione 1422 a decorrere dal 01/08/2025 al 31/08/2025.
- Il Comune di Grumo Appula, con nota prot. 16232 del 30/09/2025, in atti al prot. n. 531063 in pari data, trasmetteva la relata di pubblicazione dell'avviso predetto con numero di pubblicazione 1169 a decorrere dal 05/08/2025 al 06/09/2025.
- Dalla pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute alla Sezione scrivente osservazioni.

In ordine alle opere di connessione si rappresenta quanto segue:

- Terna con nota prot. n. TE/P20090014552 del 11/11/2009, in considerazione della richiesta del proponente di variazione in aumento della potenza di connessione dalla potenza iniziale pari a 107,5 MVA a 300 MVA, comunicava due possibili soluzioni tecniche di connessione (Codice Pratica: 07008562).
- La Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u. in data 09/03/2010 accettava la "soluzione 1" la quale prevede il collegamento su ampliamento della sezione a 150 kV della SE RTN di Palo del Colle.
- Successivamente, Terna con nota prot. n. TE/P20120004483 del 30/03/2012 comunicava la suddivisione della potenza di connessione complessiva pari 300 MVA, come richiesto dalla società in data 08/03/2012, con l'allocazione di seguito riportata:
 - *"Codice Pratica: 07008562 - impianto Toritto da 45 MVA Comune di Toritto (BA) - preventivo del 31/08/2007*
 - *Codice Pratica: 201200112 - impianto Grumo da 18 MVA Comune di Grumo Appula (BA) - preventivo del 31/08/2007*

Vi ricordiamo che i suddetti impianti dovranno condividere il medesimo stallo come previsto dal preventivo del 31/08/2007", ovvero "collegamento in antenna con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Palo del Colle"."

- **Codice Pratica: 201200113 - impianto Grumo 2 da 145 MVA Comune di Grumo Appula (BA) - preventivo del 11/11/2009**
- *Codice Pratica: 201200114 - impianto Toritto 2 da 92 MVA Comune di Toritto (BA) - preventivo del 11/11/2009*

Vi ricordiamo che i suddetti impianti dovranno condividere il medesimo stallo come previsto dalla soluzione 1, da Voi accettata, del preventivo del 11/11/2009 allegato."

- In data 05/09/2024 Terna, con riferimento *“al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata con la sezione a 150 kV della SE a 380/150 kV denominata “Palo del Colle”; alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 28/06/2024 tramite il portale My Terna;”* comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- A tal riguardo il proponente dichiarava, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la congruità degli elaborati validati da Terna S.p.A, a quelli inoltrati nella procedura A.U..

CONSIDERATO CHE, sia opportuno riconoscere alle amministrazioni comunali interessate le misure di compensazione territoriale ed ambientale ai sensi del D.M. 10/09/2010 – Allegato 2 - con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio), anche a norma della LR 28/2022 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue:

- La società proponente trasmetteva il verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e delle sponsorizzazioni sottoscritto in data 16/02/2024 tra le amministrazioni comunali di Palo del Colle, Toritto e Grumo Appula e il legale rappresentante della società (rif. WIQ1QY0_DocumentiPerAttiAssenso_06_COMUNI_GRUMO_APPULA-TORITTO-PALO_DEL_COLLE), avente ad oggetto le tre proposte progettuali facenti capo al medesimo legale rappresentante, ovvero impianto eolico “Grumo 2” di cui all’oggetto del presente atto, impianto eolico “Grumo 1”, impianto eolico “Toritto”, questi ultimi due autorizzati dalla scrivente Sezione, rispettivamente, con D.D. 305/2024 e D.D. n. 313/2024.
- Il succitato documento prevede la corresponsione delle misure compensative in favore dei tre Comuni interessati come di seguito descritte:

“1. Le società proponenti corrisponderanno per ciascun progetto le compensazioni ambientali previste dall’allegato 2 del D.M. 1009 del 2010 L.G. nazionali nella misura massima prevista pari al 3% del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia e dai proventi di eventuali incentivi;

2. Le compensazioni ambientali di cui innanzi saranno così ripartite per ogni progetto:

a. 2,70 % al comune nel quale saranno installati per gli impatti derivanti dagli aerogeneratori, dalle piazzole, dalle nuove viabilità e dalle opere di connessione elettrica (cavidotti e cabine elettriche) localizzati sul territorio comunale;

b. 0,30% al comune di Palo del Colle per gli impatti derivanti dai cavidotti e dalla sotto stazione elettrica (SSE) previsti nel territorio comunale;

3. Le parti concordano che le società titolari delle procedure in corso di autorizzazione effettueranno il patrocinio di attività promozionali di carattere culturale, sociale, sportivo, turistico per un importo annuo pari ad € 1.500,00 per anno e per ogni aerogeneratore di cui ai progetti innanzi citati, da ripartire in parti uguali tra i comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle (€ 500,00 per ogni comune) e secondo le indicazioni di ciascun comune, per tutta la durata dell’autorizzazione.”

- La società proponente, in seguito, trasmetteva una nota indirizzata anche ai comuni interessati, in atti al prot. n. 0366179 del 01/07/2025, con cui dichiarava che *“ Le misure compensative definite nel verbale del 16/02/2024 sono applicabili ad ogni singolo progetto, indipendentemente dallo stato di avanzamento della fase di realizzazione ovvero dalle condizioni in esercizio degli altri due progetti; Corrisponderà ai Comuni interessati dal progetto denominato “Grumo 2”, quindi ai Comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle, le misure compensative stabilite nel verbale del 16/02/2024, indipendentemente dallo stato di avanzamento della fase di realizzazione ovvero dalle condizioni in esercizio degli impianti denominati “Grumo”, e “Toritto””.*

PRESO ATTO:

- del subentro della Grumo Appula Wind S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744970727, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA BA-647178,

nel procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica WIQ1QY0- E/92/2009;

- che la Grumo Appula Wind S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società concedente ER Italia S.r.l., subentrando nella titolarità dell'istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica WIQ1QY0- E/92/2009;

la scrivente Sezione dispone il subentro di cui all'istanza sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di legge.

CONSIDERATO CHE la Grumo Appula Wind S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 565264 del 15/10/2025:

- ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema puglia il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- ha trasmesso:
 - un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, riportante le coordinate geografiche degli aerogeneratori, rese nel sistema di riferimento UTM – WGS84 Fuso 33N, con indicazione dell'elaborato di riferimento nel quale sono state individuate;
 - un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale;
 - il Piano Preliminare di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che sarà presentato 90 giorni prima dell'inizio lavori;
 - dichiarazione del progettista attestante l'avvenuto pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della L.R. n. 30/2019.

La Società, inoltre:

- con riferimento all'eventuale interferenza delle opere di progetto con attività minerarie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, ha depositato sul portale telematico regionale la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, resa dal tecnico progettista in data 03/04/2024;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per

monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. prot. n. 548303 del 08/10/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 17/10/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, registrato dall'Ufficiale Rogante al n. di repertorio 26954 in data 23/10/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia PR_BAUTG_Ingresso_0142193_20251016, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “GRUMO 2”, costituito da n. **18 aerogeneratori** di potenza uncinominale pari a 3,3 MWe e potenza complessiva prevista pari a **59,4 MWe**, posizionati secondo le coordinate riportate nella tabella a seguire e asseverate dal progettista nel sistema di riferimento UTM - WGS84 Fuso 33N, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA) località “Vulpo Tondo, Il Macchione, La Selvella”:

WTG	Coordinata UTM WGS84 33N	
	E	N
G18	642271	4532567
G22	642563	4533269
G23	642781	4533628
G24	642376	4534022

G25	643162	4534222
G26	643920	4533311
G27	644172	4533926
G28	644400	4534980
G29	643194	4535094
G30	641988	4536043
G31	640632	4535712
G35	643637	4531403
G38	645102	4535324
G45	644087	4531099
G46	644622	4530878
G47	641540	4532595
G48	642189	4535091
G50	641154	4535699

- cavidotti interrati in MT a 30 kV interni al parco eolico di cui sopra;
- una cabina di smistamento sita in prossimità dell'aerogeneratore G29;
- una cabina di raccolta/smistamento sita nel Comune di Toritto (BA) comune e a servizio degli impianti eolici siti nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562) e Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- un cavidotto interrato in MT di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV, comune e a servizio degli impianti eolici siti nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562) e Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV su stallo condiviso della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio degli impianti eolici siti nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562) e Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): • diretto • indiretto • X neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili
Ing. Francesco
Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;

- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO ANCORA il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con nota prot. n. 11116 dell'11/02/2022 il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico della Città Metropolitana di Bari notificava la D.D. n. 757 dell'11/02/2022 con cui il dirigente del Servizio determinava di *"esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla Società ERI ENERGIA RINNOVABILE ITALIA s.r.l., con sede legale in Bari al Corso A. De Gasperi n. 262, per la realizzazione di un parco eolico denominato "Grumo 2", da ubicarsi nel Comune di Grumo Appula costituito da n. 18 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 3,3 MW ... e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (codice pratica AU Regione Puglia: E/92/2009) [...]"* con le prescrizioni ivi dettagliatamente richiamate.
- la Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità ambientale competente, con nota prot. 20140 del 10/03/2025, su richiesta di chiarimento dell'Ufficio rappresentava che *"al momento dell'approvazione della DD 757/2022 era in vigore la L.R. n. 11 del 12/04/2001 e s.m.i. e trova applicazione l'art. 14 della LR stessa"*.
- pertanto, in considerazione del carattere assorbente del provvedimento di V.I.A. (rif. D.D n. 757/2022) dei titoli in materia paesaggistica comunque denominati (cfr. art. 14 co.1 lett. c) della L.R. n. 11/2001 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i., devono ritenersi assorbiti i rilievi formulati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-BA|10/03/2025|0003337-P, relativi alla qualificazione dell'area interessata dall'intervento ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i..
- la Società, con nota in atti al prot. n. 269780 del 21/05/2025, dichiarava che *"il progetto dell'impianto eolico denominato "Grumo 2" rispetta le prescrizioni del parere espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 08/06/2017, atteso che:*
 - a. *È stata posizionata la cabina di smistamento in prossimità dell'aerogeneratore G29, nella particella catastalmente individuata nel Comune di Grumo Appula dal foglio 44 particella 47 [...]. La distanza tra gli aerogeneratori e la cabina di smistamento è inferiore a 8 km. Inoltre, la posizione della cabina di smistamento nella particella n. 47 consente di ottimizzare i tracciati dei cavidotti in entrata (per il collegamento agli aerogeneratori) ed in uscita (per il collegamento alla Rete Nazionale di Trasmissione alla Stazione Elettrica Terna di Palo del Colle (la sottostazione elettrica indicata nella tabella "coordinate aerogeneratori" di cui al punto 1) della Determina Dirigenziale n. 757/2022). [...]*
 - b. *Sono stati ridotti sostanzialmente, rispetto al progetto originario, gli slarghi stradali in corrispondenza degli incroci prevedendo l'utilizzo di mezzi di trasporto delle pale eoliche di tipo eccezione a passo variabile con possibilità di verticalizzazione della pala.*
 - c. *Gli aerogeneratori sono stati ridotti da 21 a 18 e sono stati posizionati secondo le coordinate riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 757/2022;*
 - d. *La distanza degli aerogeneratori dalle strade intercomunali asfaltate non è inferiore a m. 120."*
- Questa Sezione con nota prot. n. 389118 del 10/07/2025 comunicava la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole e, contestualmente, invitava la Città Metropolitana di Bari a trasmettere eventuali osservazioni e/o precisazioni in merito a quanto dichiarato dal proponente con nota in atti al prot. n. 269780 del 21/05/2025 in ordine alla conformità del progetto in esame al quadro prescrittivo di cui alla D.D. n. 757 dell'11/02/2022 recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole; sul punto l'Autorità Ambientale competente non faceva pervenire alcun contributo in merito all'aspetto su citato.
- In seguito, la scrivente Sezione con nota prot. n. 548303 del 08/10/2025 comunicava di poter

concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, da ritenersi parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Grumo Appula Wind S.r.l.** in data 17/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Grumo Appula Wind S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito dalla Società.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 548303 del 08/10/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" Ing. Palmarita Oliva confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla Grumo Appula Wind S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744970727, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "GRUMO 2", costituito da n. **18 aerogeneratori** di potenza uninominale pari a 3,3 MWe e potenza

complessiva prevista pari a **59,4 MWe**, posizionati secondo le coordinate riportate nella tabella a seguire e asseverate dal progettista nel sistema di riferimento UTM - WGS84 Fuso 33N, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA) località "Vulpo Tondo, Il Macchione, La Selvella":

WTG	Coordinata UTM WGS84 33N	
	E	N
G18	642271	4532567
G22	642563	4533269
G23	642781	4533628
G24	642376	4534022
G25	643162	4534222
G26	643920	4533311
G27	644172	4533926
G28	644400	4534980
G29	643194	4535094
G30	641988	4536043
G31	640632	4535712
G35	643637	4531403
G38	645102	4535324
G45	644087	4531099
G46	644622	4530878
G47	641540	4532595
G48	642189	4535091
G50	641154	4535699

- cavidotti interrati in MT a 30 kV interni al parco eolico di cui sopra;
- una cabina di smistamento sita in prossimità dell'aerogeneratore G29;
- un cavidotto interrato in MT di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di connessione e consegna 30/150 kV, comune e a servizio degli impianti eolici siti nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562) e Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con lo stallo della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio degli impianti eolici siti nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562) e Grumo Appula (Proponente GRUMO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 201200112);
- di uno stallo a 150 KV nella Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA) condiviso;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.

29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della sottoscrizione con le amministrazioni beneficiarie, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia e della validità del presente atto.

ART. 4)

La **Grumo Appula Wind S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda

necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 548303 del 08/10/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 50 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Osservatorio Abusivismo Usi Civici;
 - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, Sezione coordinamento dei servizi territoriali, Servizio Territoriale di Bari della Regione Puglia;
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Comune di Grumo Appula (BA);
 - al Comune di Toritto (BA);
 - al Comune di Palo del Colle (BA);
 - al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
 - all'ENAC;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - a Ferrovie Appulo Lucane;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;

- ad Arpa Puglia
- ad AdB distretto appennino meridionale
- alla **Grumo Appula Wind S.r.l.**, per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento;
- alla Energia Rinnovabile Italia S.r.l.u., in qualità di soggetto cedente.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00303

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace